

CIRCOLARE n. 44 del 2 maggio 2019

Prot. n. 518 GRG/bf

**OGGETTO: Sentenze Tar Lazio – il “servizio assistito” non coincide con la sola presenza di camerieri**

Il Tar Lazio con due recentissime pronunce contesta espressamente la decisione del Consiglio di Stato n. 2280/2019, ribadendo l'importanza di mantenere chiari i criteri distintivi dell'attività di somministrazione da quella che consente anche il consumo immediato. Inoltre, ricorda che la finalità principale delle attività di vicinato, degli artigiani alimentari e dei panificatori deve rimanere la vendita dei prodotti di alimentari

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 36/2019, si trasmettono le recenti sentenze del Tar Lazio nn. 5195/2019 (allegato 1) e 5321/2019 (allegato 2) con le quali viene effettuata una dettagliata disamina circa l'importanza della corretta individuazione dei criteri distintivi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di consumo immediato attuabile da artigiani, panificatori ed esercizi di vicinato.

La prima delle due decisioni vede ad oggetto il provvedimento che inibiva la cessazione dell'attività di somministrazione abusivamente intrapresa da un titolare di esercizio di vicinato e laboratorio artigiano in quanto aveva *“allestito, nella quasi totalità, il locale con tavoli e sedie abbinabili ed effettua[va] la vendita di pasta, carne, verdura, riso, sformato di patate a porzione e non a peso..”*.

Il Collegio, chiarendo che l'ordine di cessazione non era fondato sulla sola abbinabilità dei tavoli e delle sedie, richiama l'importanza di valutare unitariamente le complessive caratteristiche delle modalità con cui viene offerta la possibilità di consumare nel locale i prodotti alimentari destinati alla vendita. In particolare, sono stati ritenuti indici di *“un'ordinaria modalità di somministrazione assistita”* la vendita a porzione e non a peso, la distribuzione di posate in plastica, la vendita di monoporzioni non sigillate all'origine - quindi prodotte in loco - e la circostanza che la quasi totalità della superficie risultava occupata da tavoli e sedute abbinati, considerando, invece, irrilevante che fossero alti e che le sedute fossero prive di braccioli, potendosi trattare di semplici scelte stilistiche di arredo. Dunque, tale complesso di elementi, apprezzati unitariamente secondo la comune esperienza, hanno indotto il Collegio a ritenere sussistente la presenza di un servizio di somministrazione.

L'importanza della suindicata pronuncia non si ferma qui, in quanto il Tar tiene a precisare di essere ben a conoscenza della decisione del Consiglio di Stato dell'8 aprile 2019 (cfr. Circolare Fipe n. 36/2019) le cui motivazioni, tuttavia, non sono ritenute sufficienti ad indurre un ripensamento volto a *“svalutare il servizio assistito ai tavoli alla sola presenza dei camerieri”* in quanto il concetto di *“assistenza”* riguarda tutti quegli elementi organizzativi che distinguono un servizio da una mera attività di vendita-cessione di beni.

Per questa ragione il Collegio si sofferma in un'interessante analisi sull'importanza di identificare correttamente i parametri distintivi della fattispecie *“consumo immediato”* dei prodotti alimentari, ritenuta indispensabile per *“prevenire fenomeni elusivi che utilizzino l'esercizio di vendita come un vero e proprio ristorante o esercizio di somministrazione, sottraendosi sia ai requisiti soggettivi e strutturali cui quest'ultimo è soggetto sia e soprattutto alle limitazioni quantitative e alle restrizioni di apertura e trasferimento di attività”*.

Sul punto vale la pena segnalare la puntualità con cui il Tar tiene a ricordare che il consumo immediato non definisce un'autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari ma una mera *modalità di fruizione* di tali prodotti, necessariamente *accessoria* rispetto all'attività di vendita o di laboratorio che deve permanere prevalente rispetto al consumo. In quest'ottica non si può, quindi, condividere l'interpretazione del Consiglio di Stato che, identificando quale unico *discrimen* il servizio di sala, considera fungibili e sovrapponibili gli arredi presenti in differenti tipologie di attività preordinate a consentire diverse offerte al pubblico.

D'altro canto una simile interpretazione non trova supporto nel dato normativo in quanto la tipologia di arredi previsti dall'art. 1 della legge n. 287/1991 si rivela elemento strutturalmente necessario all'ordinario esercizio della somministrazione, mentre quelli citati dall'art. 4, comma 2-*bis* del DL n. 223/2006 e dall'art. 3, comma 1, lett. f-*bis*), essendo funzionali all'attività di vendita dei prodotti alimentari, sono arredi non specificamente preordinati al consumo ma che "possono" essere anche utilizzati per tale attività accessoria.


L'insufficienza della tesi sostenuta dal Consiglio di Stato è, inoltre, disvelata secondo il Tar, dalla sottoposizione alla legge n. 287/1991 anche della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività. In tal modo, infatti, il legislatore ha valorizzato il posizionamento dei suddetti distributori in locali esclusivamente destinati a tale attività, confermando quindi che il dato distintivo che caratterizza l'attività di somministrazione non è la presenza di personale di sala ma il "*contesto organizzativo complessivo in cui viene esercitata l'attività*". Il Collegio tiene altresì a chiarire che una diversa interpretazione "*tendente a svalutare il 'servizio assistito' alla sola presenza del servizio ai tavoli*" potrebbe presentare "*evidenti ed intuibili profili di possibile incostituzionalità per indeterminatezza e incertezza sostanziale della fattispecie e irrazionalità di trattamento rispetto alla disciplina della somministrazione*".

Infine, con la quasi coeva sentenza n. 5321/2019, il Tar Lazio ha ribadito in modo pressoché testuale i principi sopra illustrati, sia pure in un contesto più ampio avente ad oggetto l'impugnazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47/18 recante "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica", accolta solo in minima parte e con riferimento a profili che esulano dall'odierna trattazione.

La Federazione proseguirà i propri approfondimenti, tuttavia, stante l'importanza del tema per le imprese rappresentate, si rinnova l'invito alle Associazioni in indirizzo a segnalare eventuali decisioni in materia da parte dei TAR di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Calugi



Allegati 2

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare Fipe n. 36/2019 Circolare Fipe n. 47/2018 Circolare Fipe n. 42/2013 Circolare Fipe n. 14/2011 Circolare Fipe n. 68/2006 Circolare Fipe n. 63/2006 Circolare Fipe n. 55/2006		Somministrazione; consumo sul posto; consumo immediato; concorrenza sleale; artigiani; esercizi di vicinato; liberalizzazione; DL 223/2006; TAR; Consiglio di Stato; concorrenza sleale;